



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>41</u> del registro data <u>04-08-2017</u>	PRESA D'ATTO DISCIPLINARE SULL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D6
--	---

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di agosto, dalle ore 16:00 e ss,
nella sala delle adunanze di questo comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
Cirillo Giovanni	Sindaco		
Scalia Massimiliano	Vice Sindaco		
Scalia Antonina	Assessore		
Cinquemani Giuseppe	Assessore		
Marrella Stefano	Assessore		

Presenti 3 Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Elisa Maria Virone.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Cirillo il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA G.M.

Oggetto: PRESA D'ATTO DISCIPLINARE SULL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D6

Il sottoscritto dr. Rosario La Rovere, nella qualità di Responsabile della P.O. del I Settore, come nominato e legittimato ai sensi dell'art.1, co.557, L.311/2004 e in ragione dell'incarico conferito con provvedimento del Sindaco n.11 del 13.07.2022, ai sensi dell'art.13 e seguenti del CCNL 21.05.2018, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate:

PREMESSO che:

- che la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell'Unità sanitaria locale prioritariamente a livello di distretto;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento all'art. 18, prevede l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
- a norma dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle risorse disponibili, i Comuni associati negli ambiti territoriali, d'intesa con le Unità sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e sociosanitari a definire il Piano di Zona;
- il D.P.R.S. del 04 novembre 2002, la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. a) dell'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito territoriale, il distretto socio-sanitario territorialmente coincidente con il distretto sanitario;
- ai sensi del D.P.R.S. del 04 novembre 2002 della Regione Siciliana, l'ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario n.6 comprende i Comuni di Ribera, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro e Villafranca Sicula e dal distretto sanitario Asp 1 Agrigento Distretto Ribera - nel rispetto della normativa nazionale e regionale relativa all'istituzione dei Distretti Socio-Sanitari e, in particolar modo alle funzioni attribuite agli organi di governo degli stessi, quali Comitato dei Sindaci, il Gruppo Piano e l'Ufficio Piano;

Considerato che:

- con D.G.R. n. 377 del 12 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha deliberato "Le linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2018/2019";
- con Decreto Presidenziale n.699/serv. 4/s.g. del 26/11/2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 12/10/2018, è stato approvato il documento "Linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali regionali 2018/2019";
- con D.G.R. n. 152 del 24 aprile 2019, la Giunta Regionale ha deliberato "Le linee guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2019/2020";
- il Presidente della Regione Sicilia, con D.P. 439/Serv. 4 S.G del 05/07/2019, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 152 del 24/04/2019, ha approvato il documento "Linee Guida per l'attuazione delle politiche sociali regionali 2019-2020";
- le predette Linee Guida indirizzano i Distretti Socio-Sanitari verso il potenziamento della programmazione socio-sanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO FESR, PO FSE, risorse comunali proprie, etc.);
- in data 09/05/2022, gli Enti del Distretto n.6 hanno sottoscritto, in conformità all'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, l'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2018/2019;
- il Piano di Zona 2019/2020 è in fase di programmazione da parte degli organi del Distretto n. 6, con il funzionamento disciplinato dal Disciplinare approvato con verbale del comitato dei sindaci n. 3 del 31/03/2022;

- con D.G.R. n. 249 del 10 giugno 2021, la Giunta Regionale ha deliberato "Programmazione Fondo Nazionale Politiche sociali 2020 - Linee Guida per la programmazione dei Piani di Zona 2021. Apprezzamento";
- le sopra menzionate Linee Guida incentivano lo sviluppo di forme associative tra i Comuni rispettivamente componenti il Distretto Socio-sanitario, al fine di rafforzare il livello istituzionale deputato all'attuazione delle politiche sociali;
- il Presidente della Regione Sicilia, con D.P. 574/gab del 09/07/2021, in attuazione della Deliberazione della 9 del 10/06/2021, ha approvato il documento "Linee Guida la programmazione dei Piani di zona 2021, unitamente allo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari dei distretti socio-sanitari e allegato B "ripartizione risorse tra Macro attività";

Considerato che

- le linee guida per la programmazione del Piano di Zona 2021, per una migliore riorganizzazione del settore e per una maggiore efficacia ed efficienza delle politiche sociali adottate, richiamano la necessità di definire una forma associata tra i Comuni rispettivamente facenti parte i Distretti Socio-Sanitari;
- lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali socio sanitari distrettuali, allegati al D.P. 574/GAB del 09/07/2021, ridisegna, in parte, la governance distrettuale definita nel D.P.R.S. del 4 novembre 2002 "Linee guida per l'attuazione del piano socio sanitario della Regione siciliana" prevedendo: il Comitato dei Sindaci (organo politico), l'Ufficio Piano (organo tecnico-amministrativo istituzionale) e la Rete per la Protezione e l'inclusione sociale (luogo di partecipazione e di rappresentanza dei diversi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle politiche di welfare);
- i distretti socio-sanitari hanno competenze che afferiscono a vari fondi: fondo nazionale delle politiche sociali, disabilità e non autosufficienza, Povertà, PON inclusione, PNSCIA, Dopo di Noi, Vita indipendente, fondi comunitari, ecc., competenze ingestibili in assenza di un ufficio organizzato e autonomo, formalmente incaricato di specifici adempimenti relativi al welfare e alla gestione associata dei servizi sociali;
- nella ridefinizione della governante, l'Ufficio Piano sostituisce per composizione e per compiti il Gruppo Piano e il Gruppo ristretto, individuati nei precedenti atti di programmazione;
- ciascun distretto socio-sanitario deve essere dunque dotato di un Ufficio Piano formalmente costituito e diretto da un coordinatore responsabile e dotato di specifiche figure professionali;
- tutta l'attività gestionale che scaturisce dalla programmazione e pianificazione delle politiche sociali distrettuali è in capo all'Ufficio Piano distrettuale il quale, per un buon funzionamento, deve avvalersi di uno staff di personale proveniente dal comune capofila del Distretto Socio-Sanitario n.6, quale è il Comune di Ribera, e dal Comune di Burgio;
- l'istituzione dell'Ufficio Piano, costituito esclusivamente da figure istituzionali provenienti dai Comuni del Distretto n.6, è direttamente responsabile sul piano tecnico-amministrativo e contabile dell'attuazione delle politiche di welfare territoriale;
- la partecipazione degli altri organismi pubblici e privati è garantita, in forma permanente attraverso la Rete territoriale per la protezione e inclusione sociale, coinvolta attraverso l'Ufficio Piano, non solo in fase di programmazione ma anche in fase di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione dei servizi; definito l'Ufficio Piano con il proprio personale e le proprie competenze, è necessario strutturare la Rete territoriale per la protezione e inclusione sociale;
- a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000 è responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:
 - a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
 - b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2;
 - c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- a norma del comma 5 del medesimo art.21 del D.Lgs. 147/2017 la Rete della protezione e dell'inclusione sociale si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale;

- a norma del successivo comma 8 la Rete della protezione e dell'inclusione elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali a livello distrettuale;
- le superiori linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che si affiancano alla linee di indirizzo che la Regione siciliana adotta per ciascuno dei Piani sopra richiamati;

Dato atto che,

- la costituzione di una forma associata tra i Comuni, rispettivamente facenti parte dei Distretti Socio Sanitari, ha la finalità della piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, dal Piano di Attuazione Locale (PAL) e dal Piano Regionale Non Autosufficienza, quali strumenti di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, della Quota Servizi Fondo Povertà, del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e da altre programmazioni relative a risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e socio-sanitarie;
- l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dalle pianificazioni sopra citate e da quelle future che dovessero essere previste a seguito di specifiche disposizioni nazionali o/o regionali, oltre che per poter accedere alle relative risorse finanziarie;

Preso atto delle deliberazioni dei cc dei Comuni aderenti il Distretto socio sanitario D6;

Richiamata la deliberazione di CC del Comune di Montallegro avente ad oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio -sanitari distrettuali ex art.30 D.Lgs. 276/2000;

Visto che, in ottemperanza a quanto sopra delineato, si rende necessario l'adozione di un nuovo atto che Disciplina l'organizzazione e il funzionamento del distretto socio-sanitario n.6 di Ribera, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro e Villafranca Sicula - distretto sanitario Ribera -Asp Agrigento;

Dato atto che il comitato dei sindaci del 31/03/2022 ha approvato il disciplinare per il funzionamento del distretto D6;

Preso atto della delibera del Comune Capofila Ribera n.167 del 31/05/2022 avente ad oggetto "Preso d'atto Disciplinare sull'organizzazione e funzionamento del distretto socio sanitario D6", approvato dal comitato dei sindaci il 31/05/2022;

Ritenuto, in ottemperanza alle norme sopra citate e nell'interesse esclusivo di tutelare i bisogni sociali e socio-sanitari dei cittadini del territorio Distrettuale, di dover provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 165/01;
- il vigente O.R.EE.LL. approvato con la LR. 16/1963 e s.m.i.;
- la L.142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R.48/1991 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e s.m.i.;
- il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali;
- i Regolamenti Comunali;
- lo Statuto Comunale;


PROPONE

per i motivi di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente trascritti richiamati.

1. di prendere Atto della delibera n.167 del 31/05/2022 del Comune Capofila Ribera avente ad oggetto "Preso d'atto Disciplinare sull'organizzazione e funzionamento del distretto socio sanitario D6" approvato dal comitato dei sindaci il 31/05/2022;
2. di approvare il Disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario n. 6 di Ribera, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro e Villafranca Sicula, che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

3. dare atto che il Comune di Ribera, capofila, curerà l'iter burocratico necessario alla trasmissione degli atti presso l'Assessorato regionale alla Famiglia;
4. di PUBBLICARE presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69,
5. di ACQUISIRE i pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;
6. di DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, di immediata esecuzione al fine della tempestiva presentazione al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

L'Assistente Sociale


Dott.ssa Giovanna D'Alessandro

Il Responsabile del I Settore - AFFARI GENERALI


dr. Rosario LA ROVERE



COMUNE DI MONTALLEGRO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
SETTORE I°

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DISCIPLINARE SULL'ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D6**

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che prevede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della Legge 142/90 e dell'art.1, comma 1, lett. (j) della L.R. 48/91 come integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 si esprime:

Parere Favorevole

Parere Contrario

Addi _____

Il Responsabile della P.O. Settore I

Dott. Rosario La Rovere



COMUNE DI MONTALLEGRO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Settore II- UFFICIO RAGIONERIA E POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DISCIPLINARE SULL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D6.

In ordine alla regolarità contabile della proposta che prevede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della Legge 142/90 e dell'art.1, comma 1, lett. (i) della L.R.48/91 come integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 si esprime:

Parere Favorevole

Parere Contrario

Addi _____

Il Responsabile della P.O. Finanziaria

Dott. Antonio Salvatore Piro

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la L.142/1990, recepita con L.R. 48/1991;

Vista la L.R. 44/1991;

Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

1. di prendere Atto della delibera n.167 del 31/05/2022 del Comune Capofila Ribera avente ad oggetto "Presa d'atto Disciplinare sull'organizzazione e funzionamento del distretto socio sanitario D6" approvato dal comitato dei sindaci il 31/05/2022;
2. di approvare il Disciplinare sull'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario n. 6 di Ribera, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro e Villafranca Sicula, che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
3. dare atto che il Comune di Ribera, capofila, curerà l'iter burocratico necessario alla trasmissione degli atti presso l'Assessorato regionale alla Famiglia;
4. di PUBBLICARE presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69.
5. di ACQUISIRE i pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile.

.....
Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di adottare i conseguenti atti gestionali.

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, di immediata esecuzione al fine della tempestiva presentazione al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

DISCIPLINARE SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO
SOCIO - SANITARIO N. 6.

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1

Ambito territoriale del Distretto n. 6

1. Ai sensi del D.P.R.S. del 04 novembre 2002 della Regione Siciliana, l'ambito territoriale del Distretto Socio-Sanitario n. 6 comprende i Comuni di Ribera Burgio - Calamonaci - Cattolica Eraclea - Lucca Sicula - Montallegro - Villafranca Sicula. Il Comune di Ribera è capofila.

Art. 2

Finalità

1. Il presente disciplinare regola le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Distretto Socio-Sanitario n.6 e in particolare dei suoi organi, per la realizzazione di quanto previsto:

- dal Piano di Zona;
- dal Piano di Attuazione Locale(PAL);
- dal Piano Regionale Non Autosufficienza, quali strumenti di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- dalla Quota Servizi Fondo Povertà;
- dal Fondo Nazionale Non Autosufficienza;
- da altre programmazioni/progettuali distrettuali relative a risorse comunitarie, nazionali, regionali, comunali e private, che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali e socio-sanitarie.

2. L'organizzazione e l'attività del Distretto è improntata al pieno rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza, nonché di prevenzione dei fenomeni di corruzione amministrativa e delle situazioni di conflitto di interesse.

3. Il Distretto cura la comunicazione pubblica delle proprie politiche e delle proprie attività, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150.

4. La gestione dei servizi sociali distrettuali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. promuovere la dignità della persona umana nelle reti sociali di appartenenza;
- b. favorire il benessere della persona e il suo sviluppo psico-fisico;
- c. promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
- d. assicurare standards omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini;
- e. tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
- f. rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- g. garantire e rinforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali.

Mucchio

S. M. A. T. I.

Q

L. M. A.

F. S. T. A.

S. M. A. T. I.

S. M. A. T. I.

5. Il Distretto Socio-Sanitario n. 6 garantisce l'erogazione delle attività e delle prestazioni socio-assistenziali, espressamente stabilite dalla normativa vigente in attuazione della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 ed in coerenza con le Linee Guida per la programmazione del Piano di Zona 2021 approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 574 del 9 luglio 2021.

Art. 3

Organismi del distretto n. 6. Funzioni e composizione

Gli organismi del DSS n. 6 sono:

- il Comitato dei Sindaci, quale organismo politico istituzionale che espleta la funzione d'indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona, del PAL e degli altri programmi e interventi a valenza distrettuale;
- l'Ufficio Piano, quale organo tecnico-amministrativo, con funzioni e competenze gestionali e operative;
- la Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale è organismo permanente per la concertazione territoriale degli interventi e dei servizi distrettuali del sistema locale delle politiche sociali e socio-sanitarie.

TITOLO II

Organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci

Art. 4

Comitato dei Sindaci

1. Il Comitato dei Sindaci è un organismo istituzionale deputato ad emanare atti di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo; esso in particolare:
- a. sottoscrive la convenzione fra i Comuni del Distretto per l'attuazione delle Politiche Sociali a livello locale, così come proposta dalla Regione Sicilia;
 - b. esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate alla programmazione socio-sanitaria in tutto il distretto ed alla verifica dei risultati raggiunti;
 - c. individua nell'ambito dell'analisi dei bisogni le priorità e le azioni da attivare nel territorio di competenza, attivando tutte le opportune azioni tese alla definizione ed attuazione del Piano di Zona, del Piano di Attuazione locale (PAL) e degli altri programmi e interventi a valenza distrettuale nell'ambito delle attribuzioni demandate ai Comuni in materia di organizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, a norma dell'art. 6 della Legge Quadro n. 328 del 8 novembre 2000;
 - d. istituisce l'Ufficio di Piano;
 - e. istituisce la Rete Territoriale per la protezione e l'inclusione sociale deputata alle attività di programmazione e concertazione articolata nelle seguenti Aree di intervento:

- famiglia, minori e anziani;

- disabilità e non autosufficienza;
- povertà ed esclusione sociale;

f. approva la relazione sociale distrettuale, quale atto propedeutico alla stesura del piano o programma, impartendo all'Ufficio di Piano gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei medesimi programmi (Piano di Zona, Piano di Attuazione Locale (PAL), Piano per la Non Autosufficienza, ecc....);

g. convoca le conferenze di servizio, per informare il territorio sulle iniziative da adottare favorendo la massima partecipazione di tutti gli attori sociali, sia nella fase della redazione dei piani di intervento (Piano di Zona, Piano di Attuazione Locale (PAL), Piano per la Non Autosufficienza, ecc....), sia nella fase successiva di gestione e verifica degli stessi. Nell'ambito delle risorse disponibili, indirizza, promuove ed approva i piani, avvalendosi della collaborazione e delle prestazioni dell'Ufficio di Piano, appositamente costituito, quale struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa e strumento operativo per la gestione e la programmazione degli interventi a carattere locale;

h. invia ai Consigli Comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguire, indicando le attività e le risorse finanziarie destinate, nonché ai risultati raggiunti con le precedenti programmazioni;

i. individua annualmente gli obiettivi strategici per l'implementazione della trasparenza dell'attività del Distretto e per il rafforzamento delle misure di prevenzione della corruzione, da inserire nel Piano triennale di prevenzione della corruzione di ciascun Comune convenzionato, promuovendo accordi di collaborazione per l'adozione di misure anticorruzione omogenee tra i vari Comuni.

j. definisce l'importo della quota di compartecipazione dei Comuni e l'importo delle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio di Piano;

k. approva il documento di previsione finanziaria (Bilancio di Distretto) ed il rendiconto finanziario del Distretto.

Art. 5 Sede

1. Il Comitato dei Sindaci e l'Ufficio Piano del Distretto D6 hanno sede legale e operativa presso il Comune Capofila di Ribera. Le riunioni si tengono presso i locali messi a disposizione dal Comune capofila. Le convocazioni della Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale, per lo svolgimento dei tavoli tematici per le attività assegnate alla Rete stessa, si svolgeranno presso i locali messi a disposizione dal Comune capofila. Gli incontri potranno svolgersi anche con modalità a distanza se necessario.

Art. 6 Composizione

1. Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni del Distretto n. 6 e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori dell'Accordo di Programma.

2. Ciascun Sindaco può delegare le funzioni di componente del Comitato ad un Assessore, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 7/1992 e s.m.i. Anche i legali rappresentanti degli altri soggetti pubblici possono delegare le funzioni di componente del Comitato dei sindaci del Distretto nel rispetto delle norme di settore applicabili.

Art. 7
Presidente

1. Il Comitato dei Sindaci è presieduto dal Sindaco del Comune capofila. Il Presidente rimane in carica per il periodo del mandato elettivo di Sindaco; in caso di cessazione dalla carica per qualunque causa non potrà continuare a svolgere la propria funzione. In tal caso, le funzioni di Presidente vengono svolte dal vice-sindaco del Comune capofila ovvero dall'organo straordinario che assume le funzioni del sindaco cessato e, nelle more, ove non presente il vice-sindaco dal Sindaco di uno dei Comuni del distretto nominato dal Comitato.

2. Il Presidente convoca il Comitato dei Sindaci, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte, attraverso l'Ufficio di Piano e il suo Responsabile.

Art. 8
Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato dei Sindaci

1. Il Comitato è, di norma, convocato su iniziativa del Presidente.
2. Esso può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di uno o più componenti, e anche su richiesta del Responsabile dell'Ufficio di Piano.
3. Il Comitato deve essere in ogni caso convocato qualora ne facciano richiesta motivata un terzo dei componenti entro tre giorni da tale richiesta.
4. L'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato dei Sindaci deve essere trasmesso ai componenti almeno tre giorni prima della riunione, in modalità informatica nelle forme previste dal D.Lgs. n. 82 del 2005 s.m.i. .
5. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e la sede della seduta e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare; unitamente all'avviso di convocazione, il Responsabile dell'Ufficio di Piano o altro soggetto da questi incaricato deve trasmettere ai componenti del Comitato la documentazione istruttoria e le proposte di atti oggetto di trattazione.
6. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività del Comitato dei Sindaci, copia dell'avviso di convocazione delle riunioni deve essere pubblicato sul sito del comune capofila e sui siti degli enti aderenti alla convenzione.
7. Nel caso in cui, dopo la convocazione, sia necessario aggiungere ulteriori argomenti da trattare, il Presidente trasmette almeno 24 ore prima della riunione, con le medesime modalità di cui al comma 4, un avviso aggiuntivo con i nuovi argomenti.
8. L'avviso di convocazione deve prevedere il rinvio della riunione in seconda convocazione per l'ipotesi di mancanza del numero legale alla prima convocazione, accertata all'inizio o in corso di seduta.

9. Nei casi d'urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta.

10. Le riunioni, si tengono, di norma, presso il Comune capofila. Qualora motivi di forza maggiore o altri impedimenti non permettano l'uso della sede abituale, o qualora sussistano giustificati motivi di opportunità o di emergenza sanitaria, il Presidente può convocare il Comitato dei Sindaci presso una sede diversa, purché nell'ambito del territorio del Distretto o in modalità videoconferenza.

Art. 9

Validità delle riunioni e organizzazione delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di metà dei componenti.

2. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio di Piano e il Direttore Sanitario del Distretto Sanitario o soggetti da loro delegati.

3. Per la partecipazione alle sedute del Comitato, non sono previsti gettoni di presenza. L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute ed all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

4. Le sedute del Comitato sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si tratti di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone.

Art. 10

Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

2. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

3. L'istruttoria della proposta di deliberazione è curata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, che si avvale dei componenti del medesimo ufficio.

4. Le deliberazioni del Comitato sono immediatamente eseguibili. Di esse va data notizia mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune capofila, per quindici giorni consecutivi; trascorso il periodo di pubblicazione, le delibere confluiscono in una sezione del sito ove restano liberamente visionabili. A tal fine, nel sito istituzionale del Comune capofila viene istituita una apposita sezione denominata "Attività Distretto socio-sanitario n. 6" nella quale confluiscono tutti gli atti adottati dal Distretto.

5. Gli atti deliberativi vengono trasmessi ai Comuni del Distretto per la presa d'atto da parte delle rispettive Giunte ed anche ai fini della pubblicità e trasparenza sui rispettivi siti istituzionali.

Art. 11

Comitato aperto

1. Per rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente, di sua iniziativa, sentiti gli altri componenti del Comitato, può convocare la seduta nella forma di Comitato aperto.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati gli Assessori dei Comuni del Distretto e altri rappresentanti dei Comuni, della Regione come pure Parlamentari e i rappresentanti di organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, tutti gli interessati possono intervenire pertanto portando il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Comitato gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Il Comitato aperto può essere convocato per particolari motivi di interesse comune, congiuntamente con il Comitato di altri distretti.
5. Durante le adunanze aperte del Comitato, non possono essere adottate deliberazioni o autorizzazioni che comportano impegni di spesa.

Art. 12

Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta

1. Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, può invitare a partecipare alle adunanze del Comitato funzionari dell'ASP, dei Comuni facenti parte del Distretto, o esperti del Terzo Settore, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Art. 13

Verbalizzazione delle sedute del Comitato dei sindaci

1. Delle riunioni del Comitato è redatto un verbale a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano o di soggetto dallo stesso delegato.
2. Il verbale riporta in modo sintetico i contenuti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta.
3. Nel verbale vengono esplicitamente indicati:
 - l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e il numero progressivo del verbale;
 - i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti;
 - i nominativi degli astenuti e dei contrari;
 - nelle votazioni segrete, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.
4. Il verbale della seduta è firmato dal Presidente e dal Responsabile dell'Ufficio di Piano o di soggetto dallo stesso delegato.

Art. 14

Assenza dei componenti

Sto Mbo
M. J. S. P.
M. J. S. P.

M. J. S. P.

M. J. S. P.

M. J. S. P.

1. In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un Sindaco componente, lo stesso potrà farsi sostituire da un assessore delegato. Nel caso di impossibilità alla sostituzione, il Sindaco componente dovrà dare preventiva comunicazione. Il Vice Sindaco non ha bisogno di delega formale.

2. Nel caso di assenze dei componenti o dei delegati del Comitato superiori a tre riunioni consecutive e non giustificate l'Ente interessato deve provvedere a nominare un nuovo rappresentante.

Art. 15

Bilancio di Distretto e disposizioni finanziarie

1. Il Distretto ha autonomia tecnica, operativa e gestionale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge e oggetto della convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali. L'autonomia gestionale si esplica nell'ambito dei programmi approvati dal Comitato dei Sindaci.

2. Il Distretto è, altresì, dotato di autonomia economico-finanziaria nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, con contabilità finanziaria nell'ambito degli strumenti finanziari del Comune capofila.

3. Il Comitato dei Sindaci, nell'espletamento delle attività programmatiche, approva il bilancio del distretto, le cui risorse, necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati, sono quelle proprie dei Comuni associati, quelle relative ai contributi di terzi, ai trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea che insieme concorrono a formare il Bilancio di Distretto.

4. Le quote di compartecipazione al Bilancio di Distretto in capo ai Comuni associati con riferimento al costo del personale in dotazione all'Ufficio di Piani, sono definite in base alla popolazione residente al 31/12/2019 nella misura di seguito indicata:

Comune	Popolazione residente al 31/12/2019	Percentuale
Ribera	18.050	58,33
Burgio	2.597	8,39
Calamonaci	1.257	4,06
Cattolica Eraclea	3.473	11,23
Lucca Sicula	1.745	5,64
Montallegro	2.454	7,93
Villafranca Sicula	1.369	4,42
TOTALE	30.945	100,00

5. Il bilancio del Distretto e l'importo delle quote di compartecipazione per il funzionamento dell'Ufficio Piano, escluso il costo del personale, da ripartirsi tra i Comuni del Distretto in base alle percentuali di cui al comma 4, in capo ai Comuni pari a € 1 per abitante è approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e nello specifico:

Comune	Popolazione residente al 31/12/2019	Importo di compartecipazione (€ 1 per abitante)
Ribera	18.050	18.050

Burgio	2.597	2.597
Calamonaci	1.257	1.257
Cattolica Eraclea	3.473	1.257
Lucca Sicula	1.745	1.745
Montallegro	2.454	2.454
Villafranca Sicula	1.369	1.369
TOTALE	30.945	€ 30.945

6. Ogni Comune associato iscrive nel proprio bilancio la quota di compartecipazione da trasferire al Distretto per la gestione associata dei servizi sociali in relazione a quanto stabilito nei precedenti commi 4 e 5.

7. Il Comune capofila, in qualità di delegato all'esercizio della funzione contabile, istituisce nel proprio bilancio il "Fondo per la gestione associata dei servizi sociali" iscrivendo, in apposito programma di spesa, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione del Distretto, nonché le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza dell'Ufficio di Piano. La gestione finanziaria e contabile del Distretto viene effettuata su capitoli di entrata e di spesa vincolati, al fine di assicurare la trasparenza e la tracciabilità della gestione consentendo il controllo da parte dei Comuni del Distretto.

8. Il rendiconto della gestione del Distretto viene approvato dal Comitato dei sindaci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 16

Accesso agli atti sullo stato di avanzamento dei piani di zona

1. Ciascun Ente aderente al Distretto ha diritto di accesso agli atti e può chiedere informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati alla predisposizione e definizione dei Piani di Zona e di tutti ulteriori interventi e/o misure a carattere distrettuale, presentando richiesta al Presidente del Distretto.

2. Le richieste di accesso sono istruite dal Responsabile dell'Ufficio di Piano o da soggetto dallo stesso delegato.

Titolo III

Disciplina della composizione, organizzazione, funzionamento e competenze dell'ufficio di piano

Art. 17

Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano è la struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa deputata ad organizzare e gestire i servizi e le relative risorse del sistema integrato delle prestazioni sociali erogate sulla base della programmazione distrettuale.

2. L'Ufficio di Piano è un ufficio comune gerarchicamente autonomo dotato di un'organizzazione improntata a criteri di funzionalità, flessibilità ed economicità, che opera in raccordo con gli Uffici di prossimità (Segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale) dei singoli Comuni del distretto socio-sanitario, favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate.

3. L'ufficio ha sede nei locali del Comune Capofila e specificatamente presso i locali del Servizio Politiche sociali o in altra sede all'uopo individuata dal Comune Capofila.

4. L'Ufficio di Piano svolge i seguenti compiti:

- a) supporto tecnico al Comitato dei Sindaci;
- b) predisposizione della Relazione sociale quale rapporto di analisi e di valutazione dei bisogni locali del livello dei servizi socio-sanitari e delle risorse professionali presenti a livello distrettuale;
- c) predisposizione della bozza del Piano di Zona;
- d) predisposizione del Bilancio e del rendiconto del distretto;
- e) gestione delle risorse finanziarie per l'attuazione del Piano di Zona e l'erogazione degli interventi e dei servizi a livello distrettuale;
- f) affidamento della gestione e attivazione dei servizi;
- g) adozione di tutti gli atti necessari all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e alla rendicontazione delle spese sostenute;
- h) controllo, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle prestazioni erogate;
- i) raccordo con le strutture dei Comuni convenzionati competenti in materia di servizi sociali
- j) attività istruttoria per la definizione degli strumenti regolamentari di competenza del Comitato dei sindaci.
- k) esercizio di tutta l'attività gestionale che scaturisce dalla programmazione e pianificazione delle politiche sociali distrettuali.

4. L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie per rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso, ivi compresa l'attività di comunicazione pubblica relativa alle attività di competenza.

5. L'Ufficio di Piano, è diretto da un coordinatore responsabile ed è dotato di un apparato di personale distaccato dai comuni facenti parte del Distretto socio sanitario; esso è inoltre supportato dai competenti servizi del Comune capofila e dei Responsabili e del personale degli uffici sociali dei Comuni aderenti.

Art. 18

Responsabile dell'Ufficio di Piano

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra Dirigenti, i Titolari di Posizione Organizzativa o Titolari di Posizione Organizzativa di Alta Professionalità con qualifica di istruttore tecnico direttivo o istruttore direttivo amministrativo, cat. D, dei Comuni facenti parte del Distretto. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato nella fase di costituzione dell'Ufficio con il presente disciplinare nel Dirigente del Servizio Politiche sociali del Comune capofila che si avvale ai fini del

coordinamento della P.O Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Burgio alla quale potrà delegare le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs 165/2001.

2. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato secondo criteri di competenza professionale con riferimento agli obiettivi di politica sociale che il Distretto intende perseguire nell'ambito delle diverse misure nazionali e regionali.

3. Il Responsabile assume i compiti di gestione del funzionamento dell'Ufficio stesso assolvendo, principalmente a funzioni di direzione e coordinamento.

4. La durata dell'incarico è di tre anni ed alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina.

5. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie e per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso in particolare:

a) garantisce, su tutto il territorio del distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guida, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;

b) garantisce il collegamento con gli uffici di servizio sociale dei singoli comuni facenti parte del distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;

c) coordina l'ufficio di Piano, il personale del quale è vertice burocratico, segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;

d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;

e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;

f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;

g) indice le Conferenze dei servizi programmate dal Comitato dei Sindaci.

h) nomina i RUP delle azioni da realizzare tra i dipendenti di ruolo dei comuni appartenenti al Distretto D6 e coordina i responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative connesse alle diverse programmazioni;

i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci;

j) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci;

k) adotta tutti gli atti, le attività, le procedure amministrative e contabili, ordini di servizio e i provvedimenti di competenza dirigenziale;

l) cura gli adempimenti di trasparenza e attua le misure del Piano di prevenzione della corruzione.

6. In caso di assenza del Responsabile dell'Ufficio di Piano, le funzioni sono svolte da un sostituto individuato dal Sindaco del Comune capofila, sentito il Comitato dei Sindaci, tra i dipendenti dell'Ufficio di Piano.

Art. 19

Composizione dell'Ufficio Piano

1. La dotazione organica iniziale del personale dell'Ufficio di Piano viene determinata come segue:

n. 1 Responsabile dell'Ufficio di Piano scelto tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa dei comuni facenti parte del distretto;

Personale Comune di Burgio:

- n. 1 P.O Area Sociale del Comune di Burgio – Assistente sociale – Coordinatore /delegato di funzioni dirigenziali;

- n. 1 unità di categoria C1, istruttore amministrativo/contabile.

Personale Comune di Ribera

- n. 2 unità di categoria C1, istruttore amministrativo;

- n. 1 Assistente sociale.

2. Il personale dipendente di cui al comma 1, nell'ambito delle ore contrattuali dovute, darà un apporto in via esclusiva al Distretto per 12 ore settimanali. L'apporto parziale delle ore contrattuali nella misura indicata, opererà in giornate prestabilite e concordate con il Responsabile dell'Ufficio di Piano.

3. Il congedo ordinario e/o straordinario e i permessi saranno richiesti, per il personale assegnato all'Ufficio di Piano per un apporto orario parziale, presso l'Ufficio Comunale di appartenenza che autorizzerà dandone comunicazione al Responsabile dell'Ufficio di Piano.

4. Il potere disciplinare è esercitato dal Comune capofila per il personale dallo stesso dipendente e, per quello distaccato, dal Comune di appartenenza su segnalazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano. Trovano applicazione le norme sull'istituzione ed il funzionamento degli uffici per i procedimenti disciplinari dei Comuni competenti.

5. Il personale assegnato all'Ufficio di Piano potrà svolgere la propria attività anche con modalità di lavoro agile secondo le previsioni di all'articolo 14 della legge 124/2015 e della legge 81/2017 e, fatte salve le deroghe previste da specifiche disposizioni normative.

6. L'Ufficio piano si avvale del seguente personale non dipendente da reclutare attraverso procedure di legge dal comune capofila o su delega del comitato dei sindaci da altro comune appartenente al distretto.

- n. 1 unità con profilo di Assistente Sociale;

- n. 1 unità psicologo;

- n. 1 esperto in materie sociali.

STO Mlu

STO Mlu

STO Mlu

STO Mlu

STO Mlu

STO Mlu

STO Mlu

8.7. dei rimborsi per spese di viaggio se e in quanto dovuti sostenuto dal comune di appartenenza.

9. Gli Enti aderenti provvedono entro due mesi dalla ripartizione effettuata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano a rimborsare agli Enti interessati il costo sostenuto per il costo del proprio personale o reclutato dall'esterno assegnato all'Ufficio di Piano.

Art. 21

Revoche, dimissioni, sostituzioni del personale dell'Ufficio di Piano

1. Il Comitato dei Sindaci, su segnalazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano, propone all'Ente e/o Organizzazione di appartenenza del componente dell'Ufficio di Piano, l'eventuale revoca e/o sostituzione, per i seguenti motivi:

- a) accertata irregolarità o contrasto con gli indirizzi programmatici;
- b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- c) assenza ingiustificata alle riunioni operative e alle attività organizzate dal responsabile.

2. Il Comune di appartenenza del dipendente revocato provvede ad individuare in sostituzione, un'altra unità con competenze analoghe a quella da sostituire.

Art. 22

Pubblicità degli atti, trasparenza e accesso

1. Gli atti dell'Ufficio di Piano sono pubblicati all'albo pretorio del Comune di Ribera per 15 giorni e in modo permanente nella sezione "Attività del Distretto Socio Sanitario n. 6". Gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. sono assolti mediante pubblicazione degli atti nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune capofila, presso il quale opera ed è incardinato l'Ufficio di Piano.

2. I Comuni aderenti alla convenzione provvedono alla medesima forma di pubblicità-notizia di cui al primo periodo del comma 1, attivando sui siti istituzionali una apposita sezione denominata "Attività del distretto socio sanitario n. 6", che si alimenta attraverso un link all'analoga sezione implementata dal Comune capofila.

3. L'accesso agli atti avviene nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano istituisce il registro degli accessi, organizzato in tre sezioni: accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato. Il registro è tenuto in formato digitale ed è pubblicato sulla sezione "Attività del distretto socio-sanitario n. 6" a cadenza semestrale.

4. I Piani di prevenzione della corruzione dei comuni del Distretto prevedono specifiche misure per il rafforzamento della trasparenza dell'attività del distretto.

5. I Comuni del Distretto possono richiedere, in qualsiasi momento, copia degli atti, al fine di rispondere ad istanze di accesso presentate dai cittadini.

6. Fermo restando che il Comune capofila esercita nei confronti dell'attività e degli atti dell'Ufficio di Piano le varie forme di controllo di cui agli artt. 147-bis e seguenti del d. lgs. 267 del 2000, i cui

3. Per la nomina dei referenti tecnici/amministrativi dei Comuni provvederanno direttamente i Sindaci dei Comuni, su indicazione dei rispettivi Dirigenti/responsabili dei Servizi Sociali, mentre per quelli del Distretto Sanitario di Ribera dell'ASP di Agrigento provvederà il Direttore del Distretto Sanitario di Ribera ASP Agrigento.
4. I seguenti Enti, a seguito di richiesta dell'Ufficio Piano, procederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti: Centro provinciale per l'istruzione Adulti (CPIA), USSM - Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio Scolastico Provinciale, Centro per l'Impiego di Ribera, UEPE di Agrigento organizzazioni sindacali (CGIL-UIL-CISL), Diocesi di Agrigento.
5. Per la nomina dei rappresentanti del Terzo Settore, delle associazioni professionali, degli organismi della formazione professionale, dell'università e dei centri di ricerca e di enti e di associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali, si procederà mediante avviso pubblico. In particolare per gli Enti del Terzo Settore, l'avviso pubblico sarà rivolto alle reti associative di secondo livello di cui all'art. 41 del Codice del Terzo Settore (DgI.vo 117/2017), le quali saranno invitate a indicare il nominativo di un candidato rappresentativo degli Enti del Terzo Settore operanti nel territorio del Distretto SS6. Per tutti i componenti della costituenda Rete Territoriale, sarà richiesto, al fine di evitare conflitti di interesse, anche di non ricoprire alcuna carica rappresentativa e/o in qualità di socio di alcun ente del Terzo Settore e/o di enti no profit che, anche potenzialmente, possano concorrere nell'affidamento dei servizi o essere parte di altri organismi che possano far sorgere motivi di conflitto di interessi. Qualora, in fase di costituzione non fosse indicato (es. mancata nomina, mancata partecipazione agli avvisi etc..) taluno dei rappresentanti come sopra elencati, la Rete territoriale opererà nella composizione di fatto costituita, con possibilità di successiva integrazione.
6. La Rete territoriale sarà sentita periodicamente e comunque obbligatoriamente in occasione della fase propedeutica alla definizione delle programmazioni e nel primo trimestre di ogni anno per verificare i risultati raggiunti dal Distretto socio-sanitario n. 6 nella erogazione dei servizi e nello stato di attuazione dei programmi.
7. La Rete territoriale, coerentemente con le pianificazioni effettuate dalla Rete nazionale e relative al Fondo Povertà, al FNPS e al Fondo Non Autosufficienza, svolge le seguenti funzioni: - consultive in fase di programmazione dei Fondi oggetto di gestione associata, attraverso la condivisione di dati per l'analisi del fabbisogno sociale e di segnalazione dei bisogni prioritari del territorio e delle risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione; - riceve la Relazione sociale distrettuale.
8. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano distrettuale convoca periodicamente i tavoli tematici per le attività assegnate alla Rete territoriale. La Rete territoriale viene rinnovata ogni due anni dall'Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché tenendo conto del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.

Titolo V
Norme finali

Art.24
Scambio di informazioni

1. Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, del P.A.L., del Piano per la Non Autosufficienza e di ogni altra programmazione lo scambio di informazioni tra gli Enti del Distretto Socio-sanitario n.6 (Comuni e ASP per quanto di competenza) dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Art. 25

Impegno dei comuni del distretto socio-sanitario n.6

1. Ciascuno degli enti si impegna a organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

2. Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie per far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare è immediatamente esecutivo ed è parte integrante del verbale approvato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 31 marzo 2022.

Art. 27

Abrogazioni

1. E'abrogata ogni precedente disposizione in materia.

Il Presidente

Il Segretario

Il Sindaco di Ribera

[Handwritten signature]

Il Sindaco di Burgio

[Handwritten signature]

Il Sindaco di Calamonaci

[Handwritten signature]

Il Sindaco di Cattolica Eraclea

ST. M. M.

Il Sindaco di Montalegro

[Handwritten signature]

Il Sindaco di Lucca Sicula

[Handwritten signature]

Il Sindaco di Villafranca Sicula

[Handwritten signature]

Distretto Sanitario di Base

[Handwritten signature]

Il Sini Ribera

M. L. P.

Il Sini Burgio

G. L. P.

Il Sini Calamonaci

F. L. P.

Il Sini di Cattolica Eraclea

S. T. M. L. P.

Il Siro di Montallegro

G. L. P.

Il Sino di Lucca Sicula

S. L. P.

Il Sino di Villafranca Sicula

G. L. P.

Distretto Sanitario di Base

F. L. P.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

Giovanni Cirillo

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.11, L.R. 44/1991 e s.m.i. art. 32, L.69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo Comunale,
attesta

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32, L.69/2009, sul sito del Comune. Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 44/1991 e s.m.i., in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art.11, co.1, L.R. 44/91)

Addì, _____

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo online

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 04-08-2022

perché dichiarata di immediata esecutività (art.12, co.2, L.R.44/1991);

decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art.12, co.2, L.R.44/1991);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.4, co.5, L.R. 44/1991).

a residenza municipale, 04-08-2022

IL SEGRETARIO GENERALE